



CONFINDUSTRIA UMBRIA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea in sede straordinaria del 22 giugno 2016

Modificato dall'Assemblea del 2 novembre 2021 e del 5 novembre 2024

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO		Pagina
Art. 1	Vision e Mission	4
Art. 2	Attività istituzionali	5
TITOLO II – SOCI		
Art. 3	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	6
Art. 4	Rapporto associativo	7
Art. 5	Diritti e doveri	7
Art. 6	Sanzioni	8
TITOLO III – GOVERNANCE		
Art. 7	Organi associativi	9
Art. 8	Assemblea	9
Art. 9	Consiglio Generale	11
Art. 10	Consiglio di Presidenza	12
Art. 11	Presidente	14
Art. 12	Commissione di designazione: procedura di designazione ed elezione	14
Art. 13	Organi di controllo	15
TITOLO IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		
Art. 14	Sezioni Territoriali	17
Art. 15	Organi delle Sezioni Territoriali	17
Art. 16	Assemblea delle Sezioni Territoriali	17
Art. 17	Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali	18
Art. 18	Presidente delle Sezioni Territoriali	19
Art. 19	Sezioni di Categoria	19
Art. 20	Organi delle Sezioni di Categoria	19
Art. 21	Assemblea delle Sezioni di Categoria	20
Art. 22	Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria	20
Art. 23	Presidente delle Sezioni di Categoria	21
Art. 24	ANCE Umbria	21
Art. 25	Comitato Piccola Industria	22
Art. 26	Gruppo Giovani Imprenditori	22

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 27	Direttore Generale	23
Art. 28	Fondo comune	23
Art. 29	Bilancio preventivo e consuntivo	24
Art. 30	Modifiche statutarie e scioglimento	24
Art. 31	Disposizioni di rinvio	25
NORME TRANSITORIE		26
ADDENDUM		27

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e Mission

Confindustria Umbria - Associazione degli Industriali dell'Umbria – ha sede legale in Perugia.

L'Associazione riconosce, condivide e promuove i valori del mercato e della libera concorrenza.

Aderisce a Confindustria quale Associato effettivo, partecipando al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Umbria esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Umbria è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Umbria:

1. favorire il progresso, promuovere la cultura imprenditoriale e professionale e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti a una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale;
 - f) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - g) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Umbria non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Umbria le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa con sede legale nel territorio della regione Umbria o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta regione stabilimenti o cantieri, unità locali, attività sussidiarie di filiale o deposito e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Umbria, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese, a seconda delle diverse caratteristiche, sono inquadrare nelle seguenti categorie:

- a) Soci effettivi;
- b) Soci aggregati.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci aggregati le realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quella di cui alla precedente tipologia.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Umbria e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione a maggioranza semplice con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può esercitare poteri d'urgenza con successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza.

Il rapporto associativo ha durata fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello dell'avvenuta iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non vengano rassegnate formalmente le dimissioni con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di tre mesi.

Sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione, le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Umbria e al Sistema.

Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

In caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale è possibile definire piani di rientro, ma è altresì escluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo solo negli Organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata l'appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Umbria comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di Attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative in contrasto con gli interessi rappresentati da Confindustria Umbria ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Il socio dimissionario mantiene la pienezza dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi – in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 6 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione, le modalità e i termini di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Umbria:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e il Collegio dei Sindaci.

È ammessa la facoltà di istituire un Consiglio Direttivo con funzioni consultive secondo quanto disposto dal Regolamento Unico di Sistema di Confindustria.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato fino al giorno precedente l'Assemblea.

Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di settembre per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante, necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta, fatta eccezione per i Soci facenti capo al medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Il medesimo criterio si applica alle imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato, per l'anno solare precedente, secondo la seguente progressione:

- a) fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;

- b) oltre il contributo minimo e fino a 2 volte, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stata versata la metà del contributo minimo o frazione almeno pari alla metà;
- c) da oltre 2 volte il contributo minimo e fino a ulteriori 4 volte la metà del contributo minimo maggiorata del 12,5%, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stata versata la metà del contributo minimo maggiorata del 12,5%, o frazione almeno pari alla metà;
- d) oltre 4 volte il contributo minimo e fino a ulteriori 8 volte la metà del contributo minimo maggiorata del 25%, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stata versata la metà del contributo minimo maggiorata del 25%, o frazione almeno pari alla metà;
- e) oltre 8 volte il contributo minimo e fino a ulteriori 16 volte la metà del contributo minimo maggiorata del 50%, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stata versata la metà del contributo minimo maggiorata del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- f) oltre 16 volte il contributo minimo, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stata versata la metà del contributo minimo maggiorata del 75%, o frazione almeno pari alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un voto a condizione che abbiano versato un contributo pari al minimo.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Sindaci ed i Probiviri.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni biennio dispari, il Presidente e il Vice Presidente ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni biennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e il Collegio dei Sindaci;
- d) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo; f) modificare il presente Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Past President regionali, purché espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, i Presidenti delle Sezioni Territoriali e di Categoria;
2. I seguenti componenti:
 - a) n. 8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea negli anni pari;
 - b) i componenti aggiuntivi delle Sezioni Territoriali che con le imprese aderenti presentino – per l'anno precedente al rinnovo delle cariche – un gettito contributivo superiore al 10% del totale regionale, nella misura di un componente ogni 10% e con il limite massimo di 3 componenti;
 - c) un componente aggiuntivo espresso da ciascuna Sezione di Categoria con imprese appartenenti che versino complessivamente, per l'anno precedente al rinnovo delle cariche, quote sociali per un importo superiore al 10% del gettito associativo globale;
 - d) due rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e uno dai Giovani Imprenditori;
 - e) fino a tre membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Past President di Confindustria Perugia e Confindustria Terni, purché espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, il Collegio dei Sindaci e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea degli anni pari; i componenti possono essere riconfermati per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente, il relativo programma di attività, e il Vice Presidente;
- b) eleggere su proposta del Presidente i componenti del Consiglio di Presidenza previsti dall'art. 10, comma 1, punto 5;
- c) nominare, attraverso sorteggio, la Commissione di designazione prevista dall'art. 12;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

- g) determinare, al fine di assicurare un'adeguata presenza di tutti i territori all'interno del Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria, prima delle Assemblee elettive delle Sezioni di Categoria e con riferimento al gettito contributivo di ciascuna area, il numero massimo di componenti che il territorio di ciascuna Sezione Territoriale può esprimere all'interno del Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria;
- h) nominare la Società incaricata della revisione contabile;
- i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- j) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, compresi l'acquisto e l'alienazione di immobili; la partecipazione dell'Associazione a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari o internazionali, ovvero a società, consorzi ed enti vari; l'acquisto e l'alienazione di azioni o quote; la concessione di garanzie nell'ambito degli scopi statutari;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- l) approvare Regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- m) determinare i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni di categoria e decidere la costituzione, l'accorpamento e la soppressione delle stesse;
- n) istituire, accorpate o sopprimere le Sezioni Territoriali;
- o) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- p) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- q) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Le norme relative alla convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente elettivo con mandato biennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;
3. i Presidenti delle Sezioni territoriali di Perugia e di Terni;
4. i Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
5. fino a 4 membri eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti ai sensi del punto 5 del precedente comma durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre mandati consecutivi a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di Presidenza per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui il Vice Presidente venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del suo mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina del sostituto. Il componente così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) ratificare le domande di adesione accolte in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Statuto;
- f) istituire e sciogliere eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività degli Organi dell'Associazione;
- g) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- j) nominare e revocare il Direttore generale dell'Associazione e, ove necessario e su proposta del Direttore Generale, il Vice Direttore;
- k) approvare, su proposta del Direttore generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- l) nominare e revocare, su proposta del Direttore generale, il personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico;
- m) assegnare eventuali incarichi di consulenza, determinando il compenso;
- n) deliberare le sanzioni di sospensione;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Le norme sulla convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni biennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano di età, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto per ulteriori due mandati se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione: procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti sorteggiati tra i past President che hanno ricoperto la carica in Confindustria Umbria, Confindustria Perugia e Terni, purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici. Deve essere comunque assicurata la presenza di componenti di espressione di ciascuna delle due province.

È ammessa la facoltà di modificare, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto di Confindustria Umbria e laddove ne ricorrano le condizioni, la composizione della Commissione di designazione, costituita da tre componenti individuati con modalità di formazione a scelta tra:

- a) sorteggio all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi. Tale elenco è definito dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President e con applicazione degli altri meccanismi previsti dall'art. 13 dello Statuto Confederale;
- b) di diritto, gli ultimi tre Past President purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

La Commissione ha 30 giorni di tempo per espletare le consultazioni, che devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Dopo aver predisposto un calendario di audizioni, comunicato a tutti gli associati, la Commissione si riunirà presso la sede associativa per incontrare gli associati e raccogliere le loro preferenze.

Le proposte di candidatura potranno, in aggiunta, essere sottoposte alla Commissione singolarmente, da parte di ogni associato, anche attraverso lettere o comunicazioni riservate e personali indirizzate ai membri della Commissione stessa.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri ed il Collegio dei Sindaci.

I Probiviri, scelti tra i Soci effettivi, sono sei e i Sindaci sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, e due supplenti.

Sia i Probiviri che i Sindaci sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Sindaco sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie insorte tra i soci e l'Associazione e tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

I Sindaci vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

La revisione contabile è demandata a società di revisione contabile nominata dal Consiglio Generale. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Sindaco effettivo il Sindaco supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Le modalità di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Sezioni Territoriali

Per una migliore e più efficace valorizzazione delle problematiche particolari delle diverse aree della regione, con deliberazione del Consiglio Generale dell'Associazione possono essere costituite Sezioni Territoriali in altri Comuni o località.

Le Sezioni Territoriali:

- a) svolgono funzioni di rappresentanza nel territorio di competenza in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) svolgono funzioni consultive nei confronti degli Organi dell'Associazione per gli interessi dei soci che operano nel territorio di competenza e per le problematiche territoriali in genere;
- c) non possono assumere iniziative in contrasto con le finalità, gli scopi statutari e gli indirizzi generali dell'Associazione.

Vengono inizialmente previste le seguenti Sezioni Territoriali:

- Perugia e circondario;
- Terni e circondario;
- Alta Valle del Tevere;
- Eugubino-Gualdese;
- Foligno e circondario;
- Media Valle del Tevere
- Orvieto e circondario;
- Spoleto-Valnerina.

La Sezione Territoriale è composta da tutte le aziende associate aventi sede legale e/o operativa nel rispettivo territorio.

Art. 15 – Organi delle Sezioni Territoriali

Sono organi delle Sezioni Territoriali:

- a) l'Assemblea formata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese associate aventi sede legale e/o operativa nel territorio di competenza di ciascuna Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Si applicano alle Sezioni Territoriali, ove non disposto diversamente, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal presente Statuto per gli Organi generali dell'Associazione.

Art. 16 – Assemblea delle Sezioni Territoriali

L'Assemblea della Sezione Territoriale elegge ogni biennio negli anni pari il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo formato da un numero dispari di consiglieri fino ad un massimo di

25 compreso il Presidente, il Vice Presidente e due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato Piccola Industria e dal Gruppo Giovani Imprenditori.

L'Assemblea della Sezione Territoriale è costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione ed è convocata dal suo Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata e presieduta dal più anziano di età dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee delle Sezioni Territoriali per il rinnovo delle cariche devono essere tenute prima dell'Assemblea annuale dell'Associazione.

L'Assemblea determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Sezione Territoriale, esamina qualsiasi argomento rientrante nei suoi scopi e verifica l'attività svolta.

Art. 17 – Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della Sezione Territoriale negli anni pari e dura in carica due anni. È presieduto dal Presidente della Sezione.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di voti pari prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, a titolo consultivo, l'ultimo Past President della Sezione Territoriale, purché ancora socio dell'Associazione.

Qualora non ne facciano già parte, partecipano altresì, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo gli imprenditori espressione della Sezione Territoriale che facciano parte degli Organi direttivi dell'Associazione o di Confindustria.

Il Consiglio Direttivo:

- a) coadiuva il Presidente della Sezione Territoriale nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
- b) esamina e studia i problemi di carattere locale interessanti il territorio dei soci della Sezione Territoriale, formulando proposte all'Associazione sui problemi stessi, sotto l'aspetto tecnico, economico e sociale;
- c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea della Sezione Territoriale alla quale riferirà nella sua prima riunione;
- d) assume le deliberazioni in ordine all'amministrazione degli eventuali fondi propri;
- e) adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente Statuto ed alle direttive impartite dagli Organi dell'Associazione.

Art. 18 – Presidente delle Sezioni Territoriali

Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione Territoriale negli anni pari, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un ulteriore biennio.

È inoltre consentita la possibilità di ulteriore elezione dopo una *vacatio* di almeno due mandati.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea della Sezione Territoriale.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni in seno alla Sezione Territoriale sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 19 – Sezioni di Categoria

Per il più efficace raggiungimento degli scopi statuari e per la migliore tutela degli interessi delle imprese aderenti, queste sono raggruppate, in base all'attività prevalente svolta da ciascuna, in Sezioni di Categoria.

Le Sezioni di Categoria concorrono al perseguimento dei fini statuari nell'ambito delle attività merceologiche per cui sono costituite, rappresentandone posizioni ed esigenze negli Organi statuari dell'Associazione e nelle istanze nazionali e regionali in cui si articola il sistema confederale.

Esse possono comprendere gruppi distinti per ciascuna specialità di industria rappresentata dalla Sezione.

Qualora nell'ambito della Sezione siano stati costituiti distinti Gruppi merceologici, la rappresentanza dei Gruppi è devoluta ad un nominando Rappresentante di Gruppo. I compiti del Gruppo e del suo Rappresentante saranno stabiliti in un eventuale Regolamento della Sezione.

Le Sezioni di Categoria hanno inoltre facoltà di istituire Gruppi di Lavoro per affrontare problematiche specifiche legate a determinate aree territoriali della regione.

Art. 20 – Organi delle Sezioni di Categoria

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea formata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese della categoria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente.

Si applicano alle Sezioni di Categoria, ove non disposto diversamente, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal presente Statuto per gli Organi generali dell'Associazione.

Art. 21 – Assemblea delle Sezioni di Categoria

L'Assemblea della Sezione di Categoria elegge:

- a) ogni biennio negli anni pari il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo
- b) ogni quadriennio negli anni pari il rappresentante della Piccola Industria.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di consiglieri fino ad un massimo di 25 compreso il Presidente, il Vice Presidente, il rappresentante della Piccola Industria ed un rappresentante designato dal Gruppo Giovani Imprenditori.

L'Assemblea della Sezione di Categoria è costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione ed è convocata dal suo Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata e presieduta dal più anziano di età dei Componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Assemblee delle Sezioni di Categoria per il rinnovo delle cariche devono essere tenute prima dell'Assemblea annuale dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Sezione di Categoria, esamina qualsiasi argomento rientrante nei suoi scopi e verifica l'attività svolta;
- b) elegge ogni biennio il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- c) elegge ogni quadriennio il Rappresentante della Piccola Industria.

Art. 22 – Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della Sezione negli anni pari e dura in carica due anni. È presieduto dal Presidente della Sezione.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di voti pari prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, a titolo consultivo, l'ultimo Past President della Sezione di Categoria, purché ancora socio dell'Associazione.

Qualora non ne facciano già parte, partecipano altresì, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo gli imprenditori espressione della Sezione di Categoria che facciano parte degli Organi direttivi dell'Associazione o di Confindustria.

Il Consiglio Direttivo:

- a) coadiuva il Presidente della Sezione di Categoria nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;

- b) esamina e studia i problemi interessanti l'attività dei soci della Sezione di Categoria, formulando proposte all'Associazione sui problemi stessi, sotto l'aspetto tecnico, economico e sociale;
- c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea della Sezione di Categoria alla quale riferirà nella sua prima riunione;
- d) adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente Statuto e alle direttive impartite dagli Organi dell'Associazione.

Art. 23 – Presidente delle Sezioni di Categoria

Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione di Categoria, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un ulteriore biennio. È inoltre consentita la possibilità di una ulteriore rielezione dopo una *vacatio* di almeno due mandati.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo della Sezione di Categoria ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea di Categoria.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni in seno alla Sezione di Categoria sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 24 – ANCE Umbria

In considerazione delle peculiarità derivanti dall'appartenenza delle imprese del comparto delle costruzioni edili al sistema della rappresentanza di categoria dell'ANCE, e delle conseguenti modalità di partecipazione al sistema delle Casse Edili e dei relativi organismi paritetici territoriali specifici del comparto medesimo, è riconosciuta ad ANCE Umbria ed alle sue articolazioni territoriali, nell'ambito dei temi di competenza della categoria, una specifica autonomia decisionale, di rappresentanza esterna, finanziaria, patrimoniale, compresa l'acquisizione di beni mobili ed immobili, ed operativa, nonché la facoltà di istituire propri uffici ed assumere direttamente personale alle proprie dipendenze.

Le attività di ANCE Umbria e delle sue articolazioni territoriali sono disciplinate dai rispettivi statuti e regolamenti.

I regolamenti di ANCE Umbria e delle sue articolazioni territoriali sono approvati dalle rispettive assemblee e dal Consiglio Generale di Confindustria Umbria, in conformità agli accordi nazionali sottoscritti tra ANCE e Confindustria, e possono derogare da quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Statuto.

Le imprese aderenti alle articolazioni territoriali di ANCE Umbria sono tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE secondo i criteri, le misure e le modalità stabilite dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Art. 25 – Comitato Piccola Industria

Allo scopo di promuovere l'esame dei problemi specifici della Piccola Industria e formulare proposte per la loro risoluzione ai competenti Organi dell'Associazione, è costituito il Comitato Piccola Industria.

Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuna Sezione di Categoria nominato dall'Assemblea della stessa Sezione con i soli voti delle imprese aventi fino a 50 dipendenti, tra gli esponenti delle imprese medesime.

Al termine delle elezioni degli Organi elettivi delle Sezioni di Categoria di cui al precedente art. 20, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed opera con proprio Regolamento conforme alla normativa confederale in materia, da sottoporre a ratifica della Giunta della Associazione, per la disciplina della propria struttura ed attività.

Spetta al Comitato per la Piccola Industria promuovere l'esame dei problemi specifici della piccola industria e formulare proposte per la loro risoluzione ai competenti Organi dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

Art. 26 – Gruppo Giovani Imprenditori

Allo scopo di realizzare le iniziative atte ad approfondire la cultura e la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, al fine di promuovere nei giovani imprenditori la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo sviluppo dello spirito associativo, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Al Gruppo possono partecipare giovani imprenditori appartenenti ad aziende iscritte all'Associazione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa del Movimento Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente ed opera con proprio regolamento conforme alla normativa confederale in materia, da sottoporre a ratifica della Giunta della Associazione, per la disciplina della propria struttura ed attività.

Il Presidente del Gruppo fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 27 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente.

Egli propone, quindi, al Consiglio di Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della Associazione, le caratteristiche dell'organico, le funzioni e le mansioni di ciascun dipendente, il relativo trattamento economico e normativo.

Il personale dell'Associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispose la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 28 – Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'Associazione sia proprietaria.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione spetta al Consiglio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'art.9, comma 5, lett. e).

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 29 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione del Collegio dei Sindaci e del Revisore Contabile.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci e del Revisore Contabile.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo al Revisore Contabile un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

I bilanci vengono predisposti ispirandosi agli schemi previsti dall'apposito Regolamento confederale.

Art. 30 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno 1/3 dei voti totali esercitabili.

Per le modifiche statutarie disposte tramite referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo

ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 31 – Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 9, comma 2; lett. e)

Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza all'interno del Consiglio Generale, in deroga all'art. 9, secondo comma, lettera e), per un periodo di quattro mandati biennali decorrente dalla data di entrata in vigore dello Statuto, è data facoltà al presidente di designare ulteriori cinque membri scelti anch'essi tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Art. 10, comma 1, punto 5

In sede di prima applicazione, nella seduta successiva all'approvazione del presente Statuto, il Presidente propone al Consiglio Generale per l'elezione i nominativi dei membri da lui designati ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 5 dello Statuto. Il mandato dei membri eletti nel Consiglio di Presidenza secondo le disposizioni del primo comma scade insieme a quello del Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto. Tale periodo non viene computato ai fini della loro rieleggibilità.

Art. 13

Al rinnovo degli Organi di controllo secondo le disposizioni del presente Statuto si procederà in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alla sua approvazione. I Probiviri si costituiscono Collegio Speciale e Collegio Arbitrale successivamente alla nomina.

Art. 29, comma 5

I bilanci delle società controllate saranno corredati da relazioni di certificazione a partire dall'esercizio 2017.

Conteggio dei Mandati

Il conteggio dei mandati ai fini delle limitazioni previste dallo Statuto decorre dal 1° luglio 2013, data di operatività della fusione delle Associazioni di Perugia e Terni in Confindustria Umbria.

ADDENDUM

Con riferimento a quanto previsto al **punto 2 dell'art. 10**, in relazione all'assetto del Consiglio di Presidenza stabilito dallo Statuto, viene affermato il principio che la scelta del Presidente e del Vice Presidente avvenga in funzione delle competenze e delle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Inoltre, sulla base di una valutazione unanime di opportunità volta ad assicurare alla Presidenza la migliore rappresentatività della base sociale costitutiva di entrambe le Associazioni dalla cui fusione è nata Confindustria Umbria, la Vice Presidenza verrà attribuita ad un imprenditore che sia espressione delle imprese dell'ambito territoriale già facente parte della Provincia diversa da quella che esprime il Presidente.